

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 D.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dott. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

Prot. N. 9 del 4 febbraio 2022

ORDINANZA N. 1

(Disposizioni Organizzative)

Il Commissario

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 ed, in particolare, l'art. 4 comma 1 come sostituito dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi.

Visto l'art. 1 del D.P.C.M. del 5 agosto 2021 (di seguito "DPCM"), ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 10 settembre 2021, notificato con nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile il 5 ottobre 2021, con il quale l'intervento denominato "*Parco della Giustizia di Bari*", qualificato quale intervento avente le caratteristiche di cui all'art. 4 d.l. 32/2019, per la realizzazione del quale, quindi, si è resa necessaria la nomina di un Commissario straordinario.

Visto l'allegato 1 del DPCM, che prescrive: "*il progetto è costituito da 6 lotti funzionali presso l'area occupata dalle caserme dismesse Capozzi e Milano di proprietà dello Stato che verranno abbattute con bonifica e infrastrutturazione del territorio*".

Visto l'art. 2 del DPCM, con il quale l'ing. Antonio Ottavio Ficchi, dirigente dell'Agenzia del demanio, è stato nominato Commissario straordinario per l'intervento, senza facoltà di svolgere funzione di stazione appaltante, per l'*assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dell'attività attraverso l'esercizio dei propri poteri nella gestione delle attività di programmazione degli iter autorizzativi, delle progettazioni, delle procedure di affidamento dell'esecuzione dei lavori e della messa in servizio*

riferite alla realizzazione dell'opera", secondo quanto specificato nell'allegato 1 del DPCM.

Visto l'art. 2, commi secondo e terzo del DPCM, per i quali il Commissario: si avvale per l'espletamento del suo incarico della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio e, ove ritenuto necessario, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; può avvalersi per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'opera delle strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1 d.l. 136/2013 (conv. con mod. con l. 6/2014) nonché di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'art. 1 comma 2 l. 196/2009 con oneri a carico del quadro economico dell'intervento.

Vista la *"Convenzione per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari presso l'area occupata dalle caserme dismesse Capozzi e Milano, di proprietà dello Stato"* con atti e documenti ivi citati, convenzione sottoscritta tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del demanio il 1 ottobre 2020, con la quale convenzione l'Agenzia del demanio ha assunto le funzioni di stazione appaltante per l'attuazione dell'intervento mentre il Ministero della Giustizia assicura le risorse necessarie ed assume l'impegno di provvedere direttamente ai pagamenti.

Visti l'art. 9 (*"Disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari"*) d.l. 10/9/2021 n. 121, conv. con mod. con l. 9/11/2021 n. 156 e l'art. 6 (*"Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria"*), comma secondo, del d.l. 6/11/2021, convertito con modificazioni con l. 29/12/2021 n. 233.

Visto l'atto prot. 20135 del 16 novembre 2021, comunicato con nota assunta al prot. 8 del 3/2/2022, con il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio, dott.ssa Alessandra Dal Verme, tenuto conto che al Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari non sono state conferite le funzioni di stazione appaltante, ritenuto opportuno che tali funzioni debbano permanere in capo alla struttura centrale Direzione Servizi al Patrimonio anche per tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori relative a detto intervento, ha conferito delega all'ing. Massimo Babudri, direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, di gestire le procedure di affidamento relative ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e all'esecuzione delle opere nonché a predisporre, stipulare e risolvere i relativi contratti e tutti gli atti annessi e conseguenti per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari, secondo disponibilità delle risorse da fornirsi da parte del Ministero della Giustizia.

Vista la nota della stazione appaltante assunta al protocollo 8 del 3/2/2022, con la quale è stata trasmessa la missiva del Ministero della Giustizia *"con cui è stato approvato l'incremento del quadro economico"* con il cronoprogramma aggiornato sullo schema PNRR e quello di dettaglio.

ADOTTA

le seguenti disposizioni organizzative aventi ad oggetto l'intervento di cui alla premessa.

Articolo 1

Il Commissario straordinario opera nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 d.l. 32/2019 (conv. con mod. con l. 55/2019), nonché dell'art. 9 d.l. 121/2021 (conv. con mod. con l. 156/2021), tenuto conto della disposizione di cui all'art. 6 comma secondo d.l. 152/2021 (conv. con mod. con l. 233/2021), ed assume le determinazioni necessarie per l'intervento sopra individuato, secondo e nei limiti di quanto specificato dall'art. 9 d.l. 121/2021 e dal DPCM, meglio indicato in premessa.

Il Commissario straordinario ha sede presso l'ufficio di Bari della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, alla via Amendola n. 164/D, con i seguenti recapiti:

- posta elettronica: cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it;
- posta elettronica certificata: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

Articolo 2

Il ruolo di stazione appaltante dell'intervento rimane in capo alla Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del demanio, che avrà cura di acquisire, nei modi e forme di legge, anche la documentazione di cui agli artt. 13 comma terzo e 22 comma primo d.lgs. 3/4/2006 n. 152.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa dal Commissario, insieme con il progetto di fattibilità tecnico-economica, all'Autorità competente per la valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 9 comma secondo d.l. 121/2021 (conv. con mod. con l. 156/2021).

Alla stazione appaltante compete l'elaborazione o acquisizione e trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla completa realizzazione dell'intervento, inclusa quella eventualmente occorrente ai fini espropriativi, oltre a quella relativa agli aspetti ambientali.

Le risorse per l'intervento sono interamente a carico del Ministero della Giustizia e saranno dal medesimo stanziate.

Per l'espletamento delle attività di competenza, il Commissario si avvale delle strutture ed uffici specificati in premessa, secondo le disposizioni dell'art. 2 del DPCM.

Articolo 3

I provvedimenti del Commissario straordinario sono pubblicati in apposita sezione del sito internet dell'Agenzia del demanio e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, oltre che con le ulteriori modalità eventualmente richieste dalla normativa applicabile al provvedimento specifico, in ragione della natura e contenuto degli stessi.

Quelli di natura regolatoria sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 4

Il Commissario straordinario opera ai sensi dell'art. 4 d.l. 32/2019 (conv. con mod. con l. 55/2019) e dell'art. 9 d.l. 10/9/2021 n. 121 (conv. con mod. con l. 156/2021) e di conseguenza, tra l'altro:

- convoca, prima dell'avvio degli interventi, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nell'ambito dei poteri allo stesso attribuiti;
- approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 commi 5 e 6 d.lgs. 18/4/2016 n. 50, convocando conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 l. 7/8/1990 n. 241, che si svolge ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 d.l. 121/2021;
- trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica con la documentazione di cui agli artt. 13 comma terzo e 22 comma primo del d. lgs. 3/4/2006 n. 152 all'autorità competente per la valutazione ambientale, la quale autorità trasmette e comunica gli esiti della valutazione alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al punto precedente.

L'approvazione del progetto da parte del Commissario: tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere compensatrici e mitigatrici; perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e Regione in ordine alla localizzazione dell'opera; ha l'effetto di variante urbanistica; comprende il parere del Consiglio dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 215 d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di valutazione ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

La variante urbanistica conseguente all'approvazione del progetto comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e le comunicazioni agli interessati di cui all'art. 14 comma 5 l. 241/1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'art. 11 D.P.R. 327/2001.

Gli Enti Locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

Il Commissario, inoltre:

- procede all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo, all'esito della verifica degli stessi, condotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4 d.l. 121/2021 dalla stazione appaltante;
- provvede, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso dei suoli necessari per la realizzazione delle opere anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli Enti locali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento;

- adotta altresì, anche su proposta della Stazione appaltante, nell'ambito di quanto in suo potere ai sensi della normativa sopra richiamata, eventuali ulteriori atti occorrenti per l'intervento.

Articolo 5

La gestione delle procedure di affidamento relative ai servizi di architettura e ingegneria e all'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell'intervento (secondo le disponibilità delle risorse messe a disposizione dal Ministero della Giustizia) nonché la predisposizione, stipula, eventuale risoluzione e gestione in genere dei contratti con tutti gli atti connessi e conseguenti, rimane in capo alla Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del demanio.

Articolo 6

Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 3 del DPCM di nomina, comunica alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

- entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati;
- i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al D. Lgs. n. 229 del 2011, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, ai fini della successiva trasmissione al CIPESS ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. 32/2019 conv. con mod. con l. n. 55/2019, come modificato dal d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020;
- dà immediata notizia qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'opera;
- trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, per ciascuno degli interventi infrastrutturali, circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, al fine di rendere l'informativa alle Commissioni parlamentari competenti.

Ai fini di cui al presente articolo, il Commissario straordinario acquisisce dalla Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del demanio ogni dato, informazione e documentazione necessaria, anche a mezzo della compilazione di appositi moduli.

* * *

Il presente atto, di natura non regolatoria, è comunicato all'Agenzia del demanio, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, al Ministero della Giustizia, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Regione Puglia, al Comune di Bari ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell'Agenzia del demanio.

Bari, 4 febbraio 2022

Il Commissario straordinario
Antonio Ottavio Ficchi
(firma digitale)